



**COMUNE DI BELLIZZI**



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Tel. -0828/355155 Fax 0828/54928

P.E. [poliziamunicipale@comune.bellizzi.sa.it](mailto:poliziamunicipale@comune.bellizzi.sa.it) PEC. [polizia.municipale@pec.comune.bellizzi.sa.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.bellizzi.sa.it)

**ORDINANZA N 04 DEL 18/06/19**

**Oggetto: MANUFATTI MONOUSO AD USO ALIMENTARE IN PLASTICA  
NON RICICLABILE.**

**- DIVIETO DELL'USO, DELLA DETENZIONE,  
DELL'IMPORTAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che nella seduta del Consiglio Comunale del 12/06/2019 sono stati esposti gli indirizzi programmatici dell'amministrazione comunale;
- che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e risorse;
- in particolare i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;
- i sacchetti, i contenitori e le stoviglie di plastica, utilizzati quotidianamente, hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sia per quanto riguarda la produzione, sia per lo smaltimento di tali materiali;
- l'utilizzo di sacchetti, contenitori e stoviglie biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale, si ridurrebbero le emissioni di CO2 e si eliminerebbero i problemi di smaltimento, nonché una riduzione dell'abbandono dei rifiuti con un notevole aumento della tutela del territorio;
- che con l'art 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in Legge 123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio;

- che pertanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;
- che, con più provvedimenti, la Comunità Europea ha adottato diverse decisioni per la riduzione della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021;
- che la problematica in questione ha indotto diversi Comuni ad adottare misure tendenti al contenimento del consumo e della vendita degli oggetti in plastica monouso non degradabile.

#### **ATTESO:**

- che con l'art. 11 del d.l.195/2009, convertito in legge dall'art.1 L. 26/2010 i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;
- che la normativa europea ed italiana prevede l'obbligo del riciclaggio solo per i prodotti in plastica, rappresentati in imballaggi con esclusione di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile dei Comuni e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con aumento di emissione di gas serra e aggravamento del processo industriale di smaltimento;
- che sia lo smaltimento che il recupero, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell'utilizzo e della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- che il Comune di Bellizzi, attraverso la Società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, (SARIM) ha già da tempo avviato diverse attività per il miglioramento della raccolta differenziata al normale conferimento allo scopo di salvaguardare il territorio dal punto di vista ambientale;
- che una realtà come il comune di Bellizzi, soprattutto per la sua immagine nota soprattutto in Italia per il premio di comune virtuoso d'Italia 2018, non può sottrarsi ad assumere quelle iniziative volte ad una sempre maggiore e più mirata tutela ambientale, naturalistica e al miglioramento della ricettività ed ospitalità territoriale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più sufficiente per assicurare un'adeguata protezione ambientale e che, pertanto, risulta prioritario ed essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti, anche in considerazione della circostanza che le Amministrazioni debbono provvedere alla gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTI** gli artt. 50 del D. Lgs. n°267/2000, così come modificato dall'art.8, comma 1, lett. a), d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;

**VISTO** l'art. 7 bis del d.lgs. n°267/2000;

**VISTI** gli artt. 181 e 182 del D. Lgs. n. 152/2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 205/2010;

**VISTO** l'art. 182-bis del d.lgs. n.152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 205/2010;

### **ORDINA**

Di osservare e rispettare quanto di seguito a far data dall' **18/09/2019**:

- su tutto il territorio comunale di Bellizzi gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, che nell'ambito della loro organizzazione forniscono ai loro clienti dotazioni mono uso per la consumazione di pasti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, cannucce, contenitori per l'asporto di cibi,

sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995;

- i commercianti, i privati cittadini, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire al pubblico, sacchetti, contenitori e stoviglie monouso esclusivamente in materiale biodegradabile e compostabile;
- i cittadini residenti di questo Comune, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza si dovranno dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in materiale biodegradabile e compostabile, ovvero di borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto e utilizzare contenitori e stoviglie (piatti, bicchieri e posate) monouso esclusivamente in materiale biodegradabile e compostabile;

### È FATTO OBBLIGO

in tutto il territorio comunale l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica (posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, cannuce, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso - shopper - in materiale biodegradabile e compostabile;

### DISPONE

- Che a decorrere dalla data del 18/09/2019, non si potranno importare sul territorio comunale sacchetti monouso in materiale non biodegradabile, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannuce, paline per il caffè in plastica o in materiale non biodegradabile e compostabile;
- Che la trasgressione della presente disposizione comporterà l'erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000;

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Salerno,
- al Comando di Polizia Municipale,
- alla Stazione dei Carabinieri di Bellizzi, per le relative attività di controllo e vigilanza

*In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.*

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni, dalla data della sua pubblicazione, davanti al TAR Campania, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.*

Bellizzi 18/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COMANDANTE DELLA P.M.  
(Ten. Col. Gianfranco DELLI BOVI)



IL SINDACO  
Domenico Volpe